

Statuto del Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia

Roma, 23 aprile 2003

Art. 1) E' costituito un Comitato denominato "Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia".

Art. 2) Il Comitato ha per scopo:

- a) la programmazione, l'organizzazione e la supervisione scientifica dei volumi da pubblicare nella collana "Fauna d'Italia", collana che ha quali Enti Promotori l'"Accademia Nazionale Italiana di Entomologia" e l'"Unione Zoologica Italiana"; nonché la la programmazione, l'organizzazione e la supervisione scientifica di altre iniziative editoriali, con qualsiasi mezzo mediale e di comunicazione, relative alla fauna in genere;
- b) lo svolgimento di attività di consulenza scientifica (attività commerciale).

Art. 3) La sede del Comitato è fissata in Roma, Viale dell'Università n. 32, presso il Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

Art. 4) La durata del Comitato è a tempo indeterminato.

Art. 5) Il Comitato è composto da un numero variabile di studiosi designati pariteticamente ed autonomamente dagli Enti Promotori, e cioè dall'"Accademia Nazionale Italiana di Entomologia" e dall'"Unione Zoologica Italiana".

I componenti del comitato restano in carica quattro anni; il loro mandato può essere rinnovato.

Art. 6) Il Comitato nomina nel suo seno un Coordinatore, con funzioni di Presidente, e un Segretario-Tesoriere, al quale è affidata l'Amministrazione dei fondi a disposizione del Comitato. Al Presidente (o - in caso di sua assenza o impedimento - al Segretario-Tesoriere) spetta la legale rappresentanza del Comitato e ha il potere di firma.

Il Presidente (o - in caso di sua assenza o impedimento - il Segretario-Tesoriere) può delegare ad altri membri del Comitato la legale

rappresentanza del Comitato ed il potere di firma.

Il Presidente e il Segretario-Tesoriere durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 7) I fondi a disposizione del Comitato sono costituiti da contributi e assegnazioni di Enti Pubblici o Privati, nazionali o internazionali, o di privati cittadini, nonché dai proventi dell'attività di consulenza scientifica svolta.

Il Comitato eroga tali fondi, dopo attento esame collegiale, per l'attuazione delle iniziative editoriali e scientifiche del Comitato stesso.

Art. 8) Il Comitato non ha fini di lucro e ai suoi componenti non spetta alcuna retribuzione per l'opera prestata. Per coloro che partecipano alle periodiche riunioni del Comitato, è previsto il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9) Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme attualmente vigenti in materia.